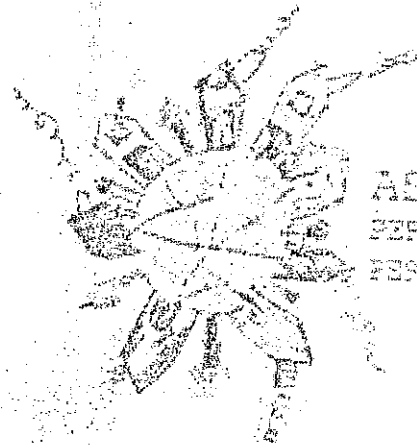


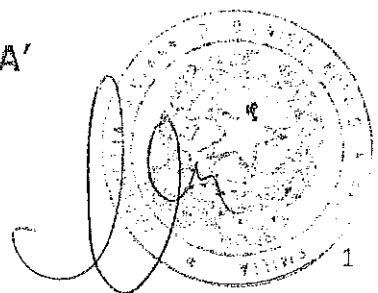
Allegato C) al v. 34.280 di
faccolte



ASSOCIAZIONE AGORA'
PERCORSI EDUCATIVI
PER L'INFANZIA

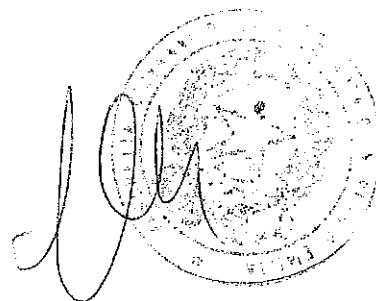
STATUTO ASSOCIAZIONE AGORA'

Ass. AGORA'



INDICE

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata).....	3
ART. 2 - (Scopo, finalità e attività).....	3
ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati).....	4
ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati).....	5
ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato).....	5
ART. 6 - (Organi).....	6
ART. 7 - (Assemblea).....	6
ART. 8 - (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione).....	7
ART. 9 - (Presidente).....	9
ART. 10 - (Organo di controllo).....	9
ART. 11 - (Revisione legale dei conti).....	10
ART. 12 - (Patrimonio).....	10
ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili).....	10
ART. 14 - (Bilancio di esercizio).....	10
ART. 15 - (Bilancio sociale e informativa sociale).....	10
ART. 16 - (Libri).....	11
ART. 17 - (Volontari).....	11
ART. 18 - (Lavoratori).....	11
ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo).....	12
ART. 20 - (Rinvio).....	12



STATUTO ASSOCIAZIONE AGORA'

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:
"Associazione AGORA' ETS", da ora in avanti denominata "*Associazione AGORA' ETS*", con *sede legale* nel Comune di Reggio Emilia, via F.lli Bandiera 12/c e con *durata illimitata*.
La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere adottata solo con delibera dell'Assemblea Soci senza procedere con la modifica dello statuto.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, quali specificate all'art.5 del d.lgs. 117/2017, lettera i) e d), in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Agorà promuove un movimento culturale, sociale e ricreativo, che rivolge la sua attenzione all'attuazione di progetti che realizzino una concreta socializzazione ed offrano apporti pedagogicamente e didatticamente validi, con particolare riferimento alle scuole per l'infanzia e/o agli asili nido, a cui partecipano attivamente i genitori associati, alle strutture consone per la sicurezza del bambino ed alla sua crescita psicomotoria.

Opera attraverso la propria struttura associativa rivolgendosi alle fasce di età prescolare, e, perseguendo in modo unitario le proprie scelte associative, educative e tecniche, sviluppa la partecipazione ad ogni livello.

Nella realizzazione dei propri fini collabora con le altre strutture educative e sociali e con le realtà del territorio, ispirandosi nello sviluppo, studio ed approfondimento dei modelli pedagogici e delle prassi educative, ai modelli ed alle prassi delle Scuole dell'Infanzia e degli Asili Nido del Comune di Reggio Emilia.

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

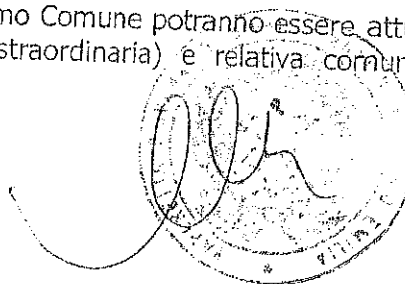
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'assemblea, all'unanimità, delibera di attribuire al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione quindi non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, e/o non attinenti a quanto indicato dal codice del Terzo settore, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà affiliarsi ad associazioni e federazioni riconosciute.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci (convocazione straordinaria) e relativa comunicazione



all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede legale dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Alla comunicazione di modifica dovrà essere allegato il verbale di deliberazione di cambio sede legale dell'Assemblea Soci.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

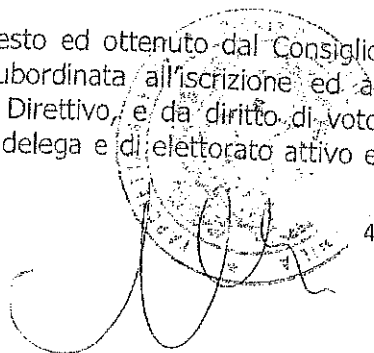
La qualità di Associato a Agorà comporta:

- il versamento di una quota Associativa ("una tantum" anticipata) fissata annualmente dal Consiglio Direttivo quale iscrizione a detta associazione per il periodo dal primo settembre dell'anno del pagamento al 31 agosto dell'anno successivo e che corrisponde al periodo di esercizio dell'Associazione;
- la volontà di collaborare per il buon funzionamento e la manutenzione della struttura e delle attrezzature;
- la collaborazione piena con il Consiglio Direttivo e quanti altri facciano parte dell'Associazione;
- l'impegno a rispettare ed osservare il presente statuto, il regolamento interno, le disposizioni ed il potere disciplinare e sanzionatorio del Consiglio Direttivo;

Gli Associati saranno inoltre chiamati a ruoli di responsabilità all'interno dell'Associazione nell'auspicio di un ricambio generazionale valido ed intelligente.

Gli associati si dividono in due categorie:

- 1) **SOCI ORDINARI:** Sono coloro che, su domanda, hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo la qualifica di Socio Ordinario. Tale qualifica è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota associativa, determinata dal Consiglio Direttivo, e da diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, di delega e di elettorato attivo e passivo;



- 2) SOCI ONORARI: Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione o che abbiano contribuito fattivamente con la propria opera alle attività dell'Associazione. La qualifica a Socio Onorario è subordinata alla nomina da parte del Consiglio Direttivo ed alla votazione da parte dell'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari dovranno versare una quota associativa eventualmente ridotta, determinata dal Consiglio Direttivo, che conferirà loro il diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, di delega e di elettorato attivo e passivo;

Ogni associato è personalmente e solidalmente corresponsabile del buon funzionamento dell'Associazione con gli obblighi di legge derivanti.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati ordinari e onorari hanno il *diritto* di:

- voto
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nella sede dell'Associazione e con la presenza di un membro del Consiglio Direttivo, e con il divieto di fare foto e/o copie dei documenti visionati.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

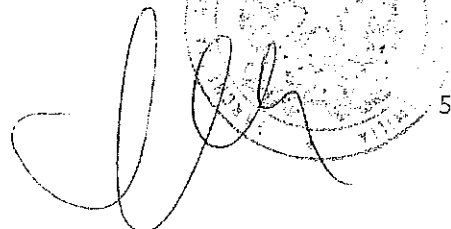
ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota associativa entro i termini comunicati;
- mancato pagamento del contributo/retta per la fruizione del servizio entro i termini comunicati;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione della maggioranza dell'Assemblea, su indirizzo del Consiglio Direttivo, o del Consiglio Direttivo stesso con scrutinio palese (ad esempio appello nominale, alzata di mano, acclamazione, ecc...) e dopo aver ascoltato e/o esaminato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione.



5

Il mancato pagamento della quota associativa e/o la mancata fruizione del servizio presuppone un tacito recesso da parte dell'associato anche senza nessuna comunicazione in merito, e l'Assemblea delibererà la decadenza da status di associato con la conseguente esclusione dal libro degli associati.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno di esercizio, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'Associato rimane comunque responsabile fino all'approvazione del bilancio di esercizio.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa e contributo/retta *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo (o Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza da qualsiasi altro Associato designato dai presenti. All'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora via siano votazioni.

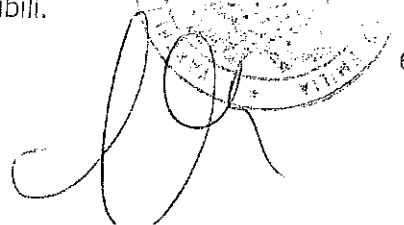
Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* e di intervenire all'Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, con qualifica di Socio Ordinario o Socio Onorario, e si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto dei Soci Aggregati può essere esercitato solo se su delega da parte del Socio Ordinario al quale sono collegati.

Ciascun associato ha *un voto*. Il diritto di voto spettante agli associati minorenni è esercitato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo o da un familiare o affine o convivente dell'associato stesso che venga riconosciuto dal Consiglio Direttivo in possesso di tali requisiti, mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



6

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta agli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante affissione in bacheca esistente presso la sede dell'Associazione, e/o comunicazione mail all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati, contenente la tipologia (ordinaria o straordinaria), il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto in 7 (sette) giorni.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità*, o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati, o quando ne è fatta richiesta motivata da un numero non inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per la modifica dello statuto e/o per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera sulle modifiche della sede legale;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;
- approvare il regolamento interno;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

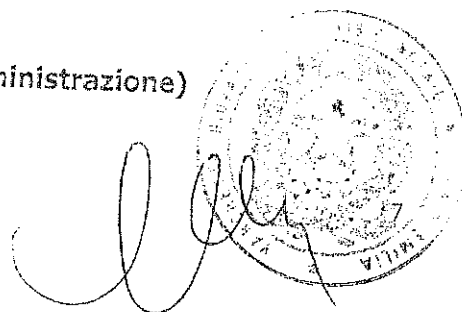
Prima e seconda convocazione non possono essere convocate nello stesso giorno anche se ad orari diversi. Tra prima e seconda convocazione non possono passare più di 30 (trenta) giorni nel caso in cui la seconda convocazione non fosse stata definita nella stessa convocazione della prima, e nel caso in cui la prima vada deserta.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)



Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare eventuali sanzioni nei confronti degli associati che non rispettino quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la quota di adesione al servizio, composta da quota associativa sommata alla quota di iscrizione al servizio offerto;
- deliberare il valore del contributo/retta da corrispondere per l'adesione al servizio, stabilito in base alle spese da sostenere;
- predisporre le modifiche al regolamento interno del servizio offerto da fare approvare all'Assemblea;
- deliberare su ogni altro argomento che rientri nella propria competenza;
- stabilisce le prestazioni di servizi agli associati e le relative norme e modalità;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- nominare aiutanti del Consiglio Direttivo per mansioni occasionali e/o temporanee tra gli associati e/o volontari e/o terzi che ne diano disponibilità;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 13 (tredici), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 1 (uno) anno, e comunque in carica fino all'elezione dei nuovi componenti da eleggere al più tardi con l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, e sono *rieleggibili*.

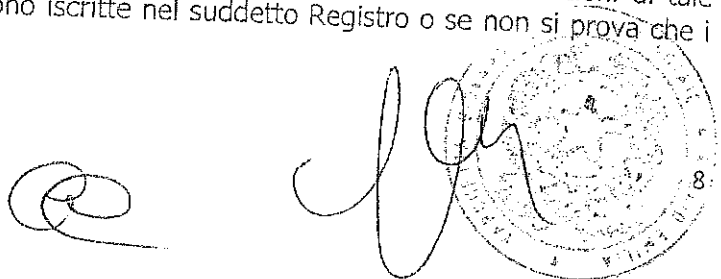
La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti tra i quali il Presidente o il vice Presidente.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, esso si intende interamente decaduto e occorre la sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso sostituirà i consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo. Il Componente del Consiglio Direttivo scelto dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto la comunicazione della sostituzione del componente cessato.

Dalla nomina di componente del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in qualsiasi momento, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio stesso, con avviso telefonico o tramite uno dei seguenti mezzi: posta elettronica, PEC, fax, da effettuarsi almeno tre giorni prima del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario che redigerà il verbale della riunione.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può sostituirsi, ove necessario, negli incarichi vacanti o diventati tali.

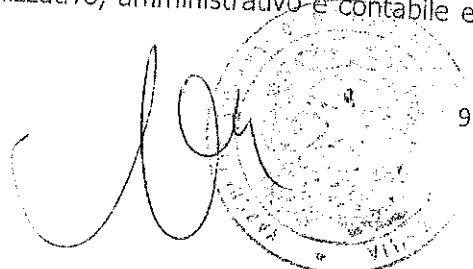
Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



9

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

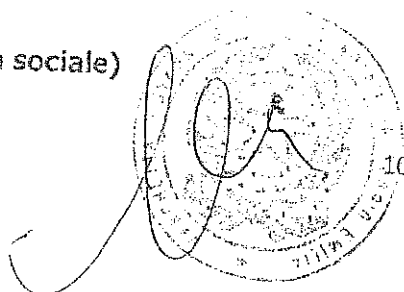
ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio dell'associazione inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio annuale. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea in prima convocazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e in seconda convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione (nel caso in cui la seconda convocazione non fosse stata definita nella stessa convocazione della prima e nel caso in cui la prima convocazione vada deserta) e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio di esercizio dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 - (Bilancio sociale e informativa sociale)



L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne darà seguito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta secondo le modalità ed in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La consultazione dei documenti dovrà essere svolta nella sede dell'Associazione e con la presenza di un membro del Consiglio Direttivo, e con il divieto di fare foto e/o copie dei documenti visionati.

ART. 17 - (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

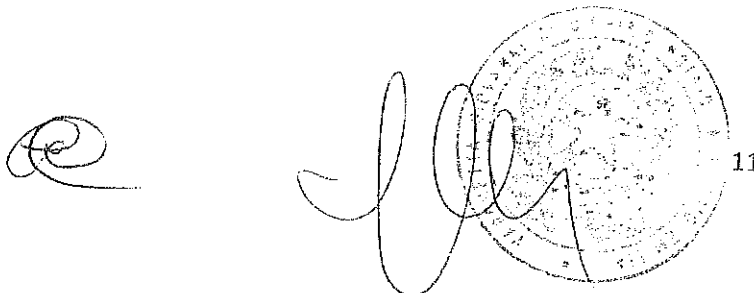
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



11

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni di legge o dell'organo associativo competente.

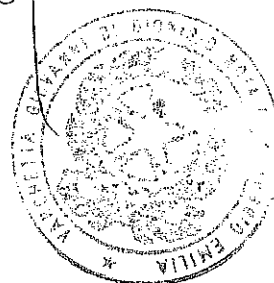
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Coordinatore

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]